

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999

—————

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in tema di durata
del mandato del sindaco e del presidente della provincia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - che vieta la rielezione, oltre il secondo mandato, di coloro che abbiano ricoperto la carica di sindaco o di presidente della provincia - aveva certamente un comprensibile fondamento nella cautela imposta dall'assoluta novità del sistema dell'elezione diretta, sicchè a molti la limitazione parve opportuna, probabilmente anche nell'intento di sottoporre la nuova disciplina ad un congruo periodo di sperimentazione.

A sei anni di distanza, quando moltissimi sindaci e presidenti di provincia già esercitano proficuamente il loro secondo mandato

elettorale, possiamo ritenere definitivamente acquisiti gli effetti positivi di quella riforma, e, per conseguenza, non più attuali i timori di derive plebiscitarie e le diffidenze che allora suggerirono di limitare ad una sola le possibilità di rielezione.

È, certo, possibile che siano già maturi i tempi per la definitiva caduta di ogni limitazione; tuttavia, con il presente disegno di legge si è preferito rinnovare la prudenza del primo legislatore, limitando la proposta di modifica alla introduzione della possibilità del terzo mandato: il tempo e l'esperienza da praticare suggeriranno poi le scelte ulteriori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Durata del mandato del sindaco
e del presidente della provincia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

